

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2011	/309746
DEL	22	/12	/2011

OGGETTO: fascia di rispetto stradale – distanza dal ciglio della strada.

In relazione al quesito posto, ossia alla distanza che occorre rispettare dal ciglio stradale per un impianto fotovoltaico, senza entrare, in alcun modo, nel merito della valutazione effettuata dall'Amministrazione Comunale, si esprimono le seguenti considerazioni generali sulla questione.

1. Fasce di rispetto

Alla lettera C) dell'Allegato alla Deliberazione assembleare n. 28 del 2010 sono state individuate una serie di aree che, a condizione che non ricadano tra quelle di cui alla lettera A, sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici senza alcun limite dimensionale e di potenza.

Tra queste sono individuate, qualora in zona agricola, le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli (punto C l.b).

In particolare, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto in tali ambiti, è necessario acquisire l'assenso del gestore della linea stradale (nel caso di specie si tratta di una strada comunale, pertanto l'assenso è reso dall'Amministrazione Comunale), in quanto le aree comprese nelle fasce di rispetto sono destinate alle opere di ampliamento, ammodernamento, adeguamento tecnico-funzionale, ecc. delle infrastrutture cui ineriscono.

L'assenso è principalmente volto a verificare che nell'area interessata non sia già prevista la realizzazione di interventi di tal natura (con riferimento ad un atto che comporta l'apposizione di un vincolo quinquennale preordinato all'esproprio o ad una programmazione del gestore di più lungo periodo) e ad assicurare l'accesso agli impianti. Non deve trascurarsi la possibilità che tale accertamento, anche in relazione alla considerevole durata di funzionamento dell'impianto, possa risultare difficile per il gestore, il quale potrebbe essere indotto ad un prudentiale diniego dell'assenso. Per consentire comunque l'utilizzazione della fascia di rispetto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, l'assenso potrebbe essere condizionato ad intese tra le parti (gestore e

richiedente l'autorizzazione) con le quali le stesse si impegnano a rendere comunque possibile l'utilizzazione futura della fascia di rispetto, qualora si dovesse verificare la necessità di realizzare gli interventi sopra ricordati.

2. Distanza da rispettare

Per quanto concerne la distanza da rispettare dal confine stradale il Codice della Strada non fa espresso riferimento alle distanze per l'ubicazione di tale tipologia di impianti. Tuttavia è necessario considerare che l'ambito territoriale interessato dall'impianto fotovoltaico viene necessariamente recintato per ragioni di sicurezza: di conseguenza, in merito alla distanza dal ciglio stradale si può riferire alla distanza della recinzione dell'impianto stesso.

La normativa di riferimento è da individuarsi art. 26, comma 8, del Regolamento del CDS che prevede una distanza di 3 metri per le recinzioni di altezza superiore a 1 metro (da integrarsi con quanto disposto dall'art. 29 del medesimo regolamento il quale -rinviano all'art. 20, comma 2, del CDS - non consente "*l'ubicazione (...) di altre installazioni anche a carattere provvisorio sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento*").

Si ricorda, infine, che ai fini del rilascio dell'autorizzazione nelle aree è la conferenza dei servizi, il luogo deputato a valutare, per ogni singolo impianto, la compatibilità dello stesso con le caratteristiche dell'area, e che in tale sede l'ente gestore della strada può stabilire una distanza differente da quella prevista per le recinzioni qualora intenda utilizzare la fascia di rispetto stradale per opere connesse alla funzionalità della strada stessa.

Cordialmente

MR

Giovanni Santangelo